



Ipotesi di

**“CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE-
ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2017”**

Art. 1 – OBIETTIVI


Le disposizioni contenute nel presente Contratto sono dirette a regolamentare la ripartizione, tra le strutture dell’Ateneo, delle risorse di cui all’art. 86 del CCNL, sottoscritto il 16/10/2008 (*risorse per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario*), relative all’anno 2017.

Art. 2 – DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il Fondo per il lavoro straordinario per l’anno 2017 è **pari ad € 137.450,62**. Detto importo è soggetto a riduzione di € 418,21 in applicazione dell’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 a seguito di verifica finale ed a consuntivo dell’effettivo andamento del personale in servizio nel 2016. Le risorse effettivamente disponibili, pertanto, risultano pari ad € 137.032,41. Detto importo scaturisce dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

- Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 67, comma 5, che prevede che il 10% dell’ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2004 (€ 173.332,20), pari ad € 17.333,22, venga versato all’entrata del bilancio dello Stato (comma 6 del predetto art. 67);
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 456, che ha modificato l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011/2014 per effetto del precedente periodo;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 236, il quale prevede che “...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ...non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;
- D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, art. 40, comma 3-quinquies, che impone il recupero nella sessione negoziale successiva di somme, a seguito di verifica finale dell’effettivo andamento del personale in servizio.

Tenuto conto della limitatezza delle risorse del “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale”, relativo all’anno 2017, ed al fine di incrementare le disponibilità per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 88, comma 2, del CCNL 16/10/2008, le parti concordano, per l’anno 2017, di stornare dal Fondo per il lavoro straordinario la somma di € 44.000,00 da far confluire nel Fondo ex art. 87 CCNL.


Ipotesi CCI straordinario 2017 (6_17)



Università del Salento

Per effetto di quanto sopra, le risorse che restano a disposizione per il finanziamento del lavoro straordinario relativo all'anno 2017 sono pari ad € 93.032,41 (oltre gli oneri a carico dell'Ente).

Eventuali risparmi, accertati a consuntivo, andranno a confluire nelle risorse ascritte al Fondo ex art. 87 CCNL dell'anno successivo.

Art. 3 – PRINCIPI

Il lavoro straordinario è solo ed esclusivamente il lavoro prestato per esigenze eccezionali oltre l'orario normale di lavoro (36 ore settimanali). La durata media dell'orario di lavoro, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La prestazione lavorativa, pertanto, potrà considerarsi a titolo di lavoro straordinario, solo se il lavoratore ha completato le 36 ore settimanali.

Le parti ribadiscono che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e, pertanto, il ricorso ad esso è ammesso soltanto per far fronte ad esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

Le ore di lavoro straordinario, preventivamente determinato e richiesto al lavoratore dal responsabile della gestione del personale delle singole strutture, nel limite del monte ore assegnato alla struttura medesima, sono computate a parte e compensate con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL del comparto Università.

Il responsabile di struttura, verificata in concreto la sussistenza delle ragioni che rendono necessario il ricorso a tale tipologia di lavoro, le quali dovranno trovare fondamento in esigenze realmente indifferibili ed urgenti cui non possa farsi fronte, almeno nell'immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio, disporrà il ricorso allo straordinario che, in conformità ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, comporta l'assunzione di responsabilità gestionale e contabile, sia nel caso di erogazione del relativo compenso che di riconoscimento di un credito orario da usufruire attraverso riposi compensativi, fruibili a giorni o ad ore.

Art. 4 – LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE ATTIVITA' – INCOMPATIBILITA'

A tutti i dipendenti che nell'orario di servizio avranno svolto attività per le quali è stato corrisposto, nel corso dell'anno 2017, un compenso o un incentivo, con esclusione del salario accessorio a valere sul Fondo ex art. 87 CCNL, complessivamente superiore ad € 700,00 lordi, le ore eccedenti l'orario individuale di lavoro non potranno essere imputate a lavoro straordinario, ma esclusivamente a riposo compensativo.



Art. 5 – MONTE ORE PER LAVORO STRAORDINARIO – ANNO 2017

Il monte ore complessivo a disposizione per le prestazioni di lavoro straordinario, relativo all'anno 2017, è determinato nel limite massimo di **n. 5.899 ore**, sulla base delle risorse indicate nel precedente art. 2 del presente Contratto.

Le parti concordano di destinare un monte ore **pari a n. 500 ore**, ai “servizi generali e necessità straordinarie”. La gestione del monte ore, posta in capo al Direttore Generale, è riservata per fronteggiare situazioni eccezionali che potrebbero interessare le attività di esami di Stato, di seggi elettorali, di custodia, di guida automezzi, di organizzazione di convegni e similari.

La quota restante (**n. 5.399 ore**) è così ripartita:

- a. **il 60% (n. 3.239 ore)** - c.d. *quota fissa* - alle strutture dell'Ateneo, assegnando ad ogni struttura un monte ore scaturente da una media pro-capite ottenuta dividendo il numero corrispondente al 60% del monte ore disponibile (n. 4.613 ore) per il numero dei dipendenti in servizio, a tempo indeterminato e determinato, al 31 dicembre dell'anno precedente, escluso il personale della cat. EP; tale cifra viene quindi moltiplicata per lo stesso numero di unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso le singole strutture, escluso il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale ed il personale della cat. EP, determinandosi in tal modo il monte ore spettante ad ognuna di esse;
- b. **il 40% (n. 2.160 ore)** (c.d. *quota variabile*) al “budget di riserva”, destinato a finanziare lo straordinario che, per motivate, oggettive esigenze, così come rappresentate dai singoli responsabili della gestione del personale presso le varie strutture, ecceda la “quota fissa” di cui al precedente punto a). Tale budget di riserva sarà ripartito sulla base di un'attività di monitoraggio di cui sarà data comunicazione alle RSU e alle RSA.


Il ricorso alla quota variabile di cui al budget di riserva è autorizzato dal Direttore Generale ove ricorrano le condizioni dell'effettivo esaurimento del budget fisso assegnato. Detto ricorso è ammesso solo ed esclusivamente in presenza di esigenze eccezionali ed urgenti convenientemente ed esaurientemente motivate.

Non costituisce valido motivo ai fini dell'accesso al suddetto “budget di riserva” il generico riferimento alla carenza di personale.

Art. 6 – LIMITI E DEROGHE

A ciascun dipendente potranno essere retribuite nell'anno fino ad un massimo di 180 ore di lavoro straordinario, nel limite del budget assegnato a ciascuna struttura. Per esigenze di particolare eccezionalità, debitamente documentate, potranno essere retribuite fino ad un massimo di 250 ore annue di straordinario, nel limite del budget assegnato a ciascuna struttura, previa valutazione e conseguente autorizzazione del Direttore Generale.

Nessun dipendente potrà beneficiare della deroga di cui al comma precedente per più di una volta nell'arco di un biennio, eccezion fatta per la categoria degli addetti alla guida di automezzi dell'Amministrazione per i quali, inoltre, il limite annuo è fissato a 300 ore.





Università del Salento

Per l'anno 2017, in deroga ai limiti fissati con delibera del C.d.A. n. 174 del 30/3/2004, in favore degli autisti potranno essere corrisposti compensi per lavoro straordinario oltre il tetto massimo del 50% del trattamento economico fondamentale.

Il responsabile di struttura non potrà richiedere prestazioni di lavoro straordinario, eccezion fatta per gli addetti alla guida di automezzi dell'Amministrazione, al dipendente che si trovi in una situazione di eccedenza oraria pari o superiore al precedente limite delle 250 ore.

Ad avvenuta liquidazione del budget di riserva si darà conto, in sede di informativa di cui al precedente art. 5, anche delle deroghe di cui trattasi.

Su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario, disposte, autorizzate ed effettivamente prestate dal lavoratore, possono essere accantonate nel monte ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le esigenze organizzative della struttura. Le disponibilità del conto ore individuale, a richiesta del dipendente, possono essere utilizzate anche per permessi orari.

Art. 7 – MODALITA' DI EROGAZIONE

L'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo della Ripartizione Risorse Umane comunicherà alle singole strutture il monte ore a disposizione dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo destinato al lavoro straordinario sulle disponibilità del bilancio universitario del corrente esercizio finanziario.

I responsabili della gestione del personale delle singole strutture avranno cura di assicurare la piena conoscenza a tutto il personale del monte ore assegnato per la struttura. Detti responsabili dovranno comunicare, ai fini del controllo, all'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo, entro il giorno 15 del mese successivo, le ore di lavoro straordinario, che potranno essere liquidate solo se non sia stata superata la disponibilità del monte ore annuale assegnato alla struttura.

Il computo dello straordinario spettante sarà effettuato, per il periodo di riferimento, solo a seguito della validazione definitiva di tutti i cartellini dei lavoratori in servizio presso le rispettive unità organizzative (Uffici o strutture decentrate).

Il predetto Ufficio, dopo aver accertato la corrispondenza tra il lavoro straordinario svolto ed il monte ore che compete alla struttura nonché il rispetto dei limiti di cui ai precedenti artt. 4 e 6 del presente Contratto, disporrà la liquidazione a favore dei singoli lavoratori.

I responsabili della gestione del personale delle singole strutture, esaurito il monte-ore a disposizione (*c.d. quota fissa*), disporranno che l'eventuale lavoro straordinario prestatosi sia goduto a titolo di riposo compensativo, fruibile a giornate o ad ore, salvo eventuale retribuzione conseguente all'accoglimento della richiesta di finanziamento mediante budget di riserva.

E' fatto obbligo ai predetti responsabili della gestione del personale di provvedere alla completa estinzione del conto-ore individuale di cui all'art. 27 del CCNL 2006/2009 entro il 31/03/2018.

Per poter attingere al "budget di riserva" di cui al precedente art. 5, comma 3, lett. b), i responsabili della gestione del personale delle singole strutture comunicheranno al Direttore Generale il lavoro straordinario, ulteriore, rispetto alla quota assegnata, che si sia reso necessario, avendo cura altresì di darne adeguata motivazione.



Università del Salento

Al fine di evitare che il lavoro straordinario venga utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, la richiesta dovrà essere successiva all'espletamento delle relative prestazioni.

[Handwritten signatures and initials]